Centri storici: il FV non è sempre vietato

LE REGIONI E I COMUNI NON HANNO POTERE DI DIVIETO ASSOLUTO IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CENTRI STORICI. A DIRLO È UNA SENTENZA DEL TAR DI LECCE

Né la Regione, né tanto meno il comune possono introdurre previsioni con le quali si vieti preventivamente qualsiasi possibilità di installazione di moduli fotovoltaici nella zona del centro storico.
L'ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, in una pronuncia di recente depositata (17 aprile 2013, n. 852), che si colloca nel solco di alcuni precedenti giurisprudenziali dello stesso TAR Lecce.

IL CASO

La decisione concerne il provvedimento con il quale il comune di Campi Salentina (LE) aveva inibito la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per autoconsumo relativo ad un immobile ricadente nella zona del centro storico, di cui ad una segnalazione certificata di inizio attività - Scia presentata lo scorso ottobre.
In particolare l'amministrazione comunale aveva rilevato che, antecedentemente alla presentazione di tale Scia, era stata annullata dal comune la previsione contenuta nel Piano Urbanistico Generale, con la quale si consentiva l'installazione di impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia per autoconsumo per gli immobili rientranti nella zona del centro storico
In proposito il TAR Lecce ha stabilito a chiare lettere che "il comune non ha alcun potere di stabilire un divieto assoluto di installazione di questi impianti in alcune aree comunali", e dunque nemmeno nel centro storico.
Quanto alle Regioni, il Tribunale ha rilevato che effettivamente la normativa vigente pone in capo alle stesse la facoltà di classificare alcune aree come non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tuttavia non vi è alcuna previsione normativa che attribuisca alla Regione la possibilità di prevedere un divieto preventivo assoluto di realizzazione di tali impianti in intere zone del territorio comunale.
In proposito il TAR Lecce ha posto in evidenza che le previsioni in tema di "Aree non idonee" contenute nelle Linee Guida Nazionali (paragrafo 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010) stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3".

COSA DICE LA LEGGE

Tuttavia lo stesso TAR ha osservato in proposito che tale individuazione comporta non già un divieto preventivo assoluto all'installazione quanto piuttosto "un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione".
A ciò si aggiunga che l'allegato 3 delle medesime Linee Guida precisa che "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".
Ciò sulla base della considerazione che la tutela di tali interessi è affidata dalle norme statali e regionali in materia "alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti", senza che si possa procedere ad adottare provvedimenti di diniego sulla base di divieti preventivi stabiliti in sede regolamentare.
Del resto già in precedenti pronunce il TAR Lecce aveva mostrato di propendere per un'interpretazione della normativa che consenta quanto più possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici.

UN PRECEDENTE

Così, nella sentenza 29 giugno 2011, n. 1221 lo stesso TAR aveva annullato il provvedimento dell'Ente di Gestione del Parco naturale "Terra delle Gravine" di diniego del rilascio del nulla osta per l'installazione di un impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 KW, da realizzarsi nell'agro di Grottaglie. Nell'atto di diniego si poneva anzitutto in evidenza che la realizzazione di impianti fotovoltaici non sarebbe ricompresa tra gli interventi previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale Puglia n. 18 del 2005.
A tal proposito il TAR aveva tuttavia rilevato che l'installazione di impianti di energia rinnovabile deve considerarsi fondamentale per il raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario dalla direttiva 2001/77/CE e ancor prima a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto. Corollari di tali principi devono considerarsi, a detta del TAR, la massima semplificazione dei connessi procedimenti amministrativi e, ancor più in generale, una disciplina di particolare favore con riferimento alla realizzazione di tali impianti.
Con l'ulteriore conseguenza che, in assenza di un'espressa previsione che vietasse la realizzazione di impianti di questo tipo, simili interventi dovevano considerarsi in via di principio ammissibili.
Secondo il TAR era poi da ritenersi irrilevante la circostanza che l'intervento non sarebbe stato ricompreso tra quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), della legge regionale Puglia n. 18 del 2005, il quale avrebbe previsto, con riferimento all'uso di energie rinnovabili, solo l'autoproduzione energetica.
A detta della sentenza, infatti, l'esistenza di una previsione normativa volta a promuovere le iniziative di autoproduzione energetica non valeva ad escludere la possibilità che venissero realizzati anche impianti non aventi tali caratteristiche, fermo restando che in relazione a questi ultimi non sarebbe stato possibile usufruire di specifici incentivi. Sempre ad avviso del TAR Lecce, la realizzazione dell'intervento in questione non poteva essere negata nemmeno sul presupposto che l'articolo 4, comma 7, lettera l), della legge regionale n. 18 del 2005 vieterebbe la costruzione di nuove opere sino alla approvazione del piano territoriale dell'area protetta. Anche con riferimento a questo aspetto, secondo il Tribunale, doveva preferirsi un'interpretazione in base alla quale, non essendo gli impianti di energia rinnovabile espressamente contemplati nel novero delle nuove opere per cui vige il regime di moratoria, gli stessi dovevano ritenersi esclusi da tale restrittiva disciplina in considerazione del particolare favor legislativo che connota la materia in questione.
Da ultimo il TAR adito aveva disatteso il rilievo, anch'esso posto a fondamento del provvedimento di diniego, secondo il quale l'articolo 4, comma 7, lettera m), della legge regionale n. 18/2005 avrebbe vietato il mutamento della destinazione d'uso di terreni agricoli.
In proposito il Collegio aveva rilevato che l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevede una compatibilità urbanistica ex lege degli impianti di energia rinnovabile per quanto riguarda le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel caso in esame, tuttavia, nemmeno i motivati e condivisibili rilievi di cui alla sentenza sopra citata erano stati sufficienti a far ottenere alla richiedente il rilascio del titolo per la realizzazione dell'intervento in questione.
Prima ancora che fosse depositata la sentenza esaminata, la Provincia di Taranto aveva infatti emesso un nuovo provvedimento di diniego che pretendeva di fondarsi sui contenuti delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché del regolamento regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 contenente le Linee Guida Regionali pugliesi.
In sede di decisione contro questo secondo provvedimento di diniego, il TAR Lecce aveva rilevato un contrasto tra le Linee Guida Nazionali che, come precisato proposito della sentenza n. 852/2013, non contengono alcun divieto assoluto all'installazione di determinate tipologie di impianti fotovoltaici e l'articolo 4 delle Linee Guida Regionali il quale stabiliva che "nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito".
Sulla base della riscontrata difformità, il TAR Lecce aveva in quel caso disposto l'annullamento delle Linee Guida Regionali, oltre che del nuovo provvedimento provinciale di diniego del rilascio del nulla osta per l'installazione dell'impianto, con sentenza 14 dicembre 2011, n. 2056.
È da auspicare che, a fronte di pronunce giurisdizionali così nette e condivisibili, si incrementi nelle amministrazioni competenti quella sensibilità nei confronti delle istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici che ancora troppo spesso manca.

Riccardo Marletta, avvocato in Milano
riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com

Riccardo Marletta, avvocato in Milano